



# COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 20/07/2015

### OGGETTO:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **VENTI**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** ed in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
CHIONO Giambattistino – Presidente	Sì
CORBO Leonardo – Vice Sindaco	Sì
MARCHETTO Federica – Assessore	Sì
DOGLIO Fabrizio Pietro – Consigliere	Sì
GRANELLA ROBERTO – Consigliere	Sì
BERTELLA Sara – Consigliere	Sì
POMATTO Ornella Margherita – Consigliere	Sì
VITTON MEA Daniele – Consigliere	No
LUONGO Alessandro – Consigliere	Sì
VIALE Maurizio Luigi – Consigliere	No
MATTEIS Eugenio – Consigliere	Sì
Totale presenti	9
Totale assenti	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PUGLIESE Dott. Carmelo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **CHIONO Giambattistino** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato il comma 169 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria ( IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da comma 639 a comma 679 che ha istituito a partire dall'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale ( IUC) che si compone di tre parti l'IMU ( per gli immobili diversi dalla prima casa) per la TARI ( la nuova imposta che sostituisce il precedente prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI ( che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24/12/2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni dalla legge 06/06/2013, n. 64, dal D.L. n. 54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni dalla legge 18/07/2013, n. 85, dal D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013, n. 124, dal D.L. n. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni dalla legge 29/01/2014 n. 5;

Visto l'articolo unico Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015”;

Visto l'articolo unico Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente dal 31 marzo al 31 maggio 2015”;

Visto l'articolo unico Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 luglio 2015”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 ad oggetto “Regolamento imposta unica comunale (IUC)” comprendente il vigente regolamento IMU;

Richiamata la deliberazione consiglio comunale n. 10 del 09.04.2014 con cui si approvavano le aliquote IMU per l'anno 2014 e si determinava il valore delle aree edificabili sempre per l'anno 2014.

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - Aliquota ordinaria nella misura del | 0,81 per cento |
| - Terreni agricoli                    | 0,81 per cento |

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate:

1) Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni

di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9

0,45 per cento

Ritenuto altresì per l'anno 2015:

di confermare la detrazione per "abitazione principale" nella misura di € 200,00 , e per le relative pertinenze, esclusivamente per abitazioni cat. A/1 , A/8, A/9 come sopra indicate. La detrazione è rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di confermare i seguenti casi di assimilazione principale previsti nel vigente regolamento IMU:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in liena retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera solo nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

di confermare i seguenti valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini dell'imposizione dell'IMU:

- |   |            |
|---|------------|
| a) Aree edificabili residenziali  | € 26,00/mq |
| b) Aree edificabili industriali   | € 20,00/mq |
| c) Aree edificabili commerciali, artigianali,<br>turistiche, ricettive, terziarie | € 26,00/mq |

Visto il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) modificato con il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge stabilità 2015):

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

Rilevato che l'art. 13, comma 6 del del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce che l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012;

Interviene il Cons. MATTEIS, il quale evidenzia che l'ingente avanzo di amministrazione indurrebbe alla riduzione delle aliquote IMU e dichiara che vota contro la proposta della Maggioranza, perché quest'ultima conferma anche per l'anno 2015 alcune aliquote maggiorate (dello 0,5 per cento rispetto a quelle necessarie per legge) e cioè l'aliquota ordinaria IMU del 0,81 per cento e l'aliquota sull'abitazione principale dei

soggetti residenti e relative pertinenze del 0,45 % e, inoltre, perché conferma i valori medi convenzionali delle aree e terreni fabbricabili senza la riduzione dei valori stessi per le aree e terreni fabbricabili sprovviste di SUE (strumento urbanistico esecutivo), PEC (piano esecutivo convenzionato), PIP (piano insediamenti produttivi), PRU (piano di recupero urbanistico).

Il Consigliere Luongo interviene come segue :

Vorremmo che nel nostro paese l'Imu per la prima casa fosse diminuito fino ai limiti massimi consentiti dalla legge.

La nostra non vuole essere né una polemica, né tanto meno una speculazione, visto il periodo critico nel quale ci troviamo.

La prima casa è un bene primario. Bisogna dare un segnale forte ai cittadini e cercare di smorzare e, alleggerire, la pressione fiscale che ci sta soffocando.

Dobbiamo cercare di abbassare il più possibile le aliquote, vista la situazione di difficoltà economica anche a livello nazionale.

Per i motivi sopraesposti il nostro voto sarà contrario.

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano il cui esito è il seguente : favorevoli n. 7, contrari 2 (Matteis, Luongo), astenuti / su n. 9 presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di confermare ai fini I.M.U. per l'anno 2015 le seguenti aliquote, le detrazioni e i valori medi convenzionali già in vigore nell'anno 2014:

### **ALIQUOTE**

- Aliquota ordinaria nella misura del 0,81 per cento
- Terreni agricoli 0,81 per cento

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate:

- 1) Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni  
di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9 0,45 per cento

### **DETRAZIONE:**

- Abitazione principale **solo** cat. **A/1, A/8 e A/9** € 200,00  
e relative pertinenze nella misura massima di una  
unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

La detrazione è rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

### **ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.**

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in liena retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera solo nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI:**

a) Aree edificabili residenziali	€ 26,00/mq
b) Aree edificabili industriali	€ 20,00/mq
c) Aree edificabili commerciali, artigianali, turistiche, ricettive, terziarie	€ 26,00/mq

Di dare atto che è rispettato il vincolo della sommatoria aliquote IMU + aliquote TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/013 (Legge di stabilità 2014) modificato con il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge stabilità 2015)

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015;

Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 09.04.2014.

Di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.201/2011, inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b. del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
( F.to : CHIONO Giambattistino )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

( PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione:

X È divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo )

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE CONTABILE: <b>FAVOREVOLE</b>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE TECNICO: <b>FAVOREVOLE</b>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO